SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 112

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCÀLFARO si è oggi dimesso dalla carica con il seguente:

Atto di dimissioni

« Sabato 15 maggio 1999 - ore 10.

Io Oscar Luigi Scàlfaro rassegno, con breve anticipo, le dimissioni da Presidente della Repubblica, per consentire al Presidente eletto Carlo Azeglio Ciampi, di iniziare al più presto le sue funzioni.

A Lui ogni augurio.

Rivolgo un pensiero devoto al Parlamento, cuore della vita democratica dello Stato; auguro all'Italia giustizia e fratellanza; invoco l'impegno convinto di tutti per la Pace.

Ho servito con fedeltà la Costituzione, nata da tanto sacrificio per la libertà, e l'ho difesa da ogni insidia.

Dico grazie a chi mi è stato di aiuto e di esempio, a chi ha creduto e crede nei diritti della Persona e nel valore essenziale della Democrazia.

Dico grazie a Dio, che mi ha consentito di adempiere ai miei doveri e Gli chiedo di benedire l'Italia.

Oscar Luigi Scàlfaro »

L'atto di dimissioni è stato ricevuto dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, che ha assistito alla sua sottoscrizione. Il Segretario generale ne ha dato comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri, udita una relazione del Presidente del Consiglio, ha preso atto della situazione determinatasi con le dimissioni del Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCÀLFARO.

In conseguenza, il Presidente del Senato, Senatore Avvocato Nicola MANCINO, assume temporaneamente da oggi l'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione e le eserciterà fino al giuramento del Capo dello Stato previsto dall'articolo 91 della Costituzione.

99A3921

PARLAMENTO NAZIONALE

CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, martedì 18 maggio 1999, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
Luciano VIOLANTE

99A3879

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Urbino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 95

COMUNI

99A3779

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. **131.**

Disposizioni urgenti in materia elettorale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria, per l'anno 1999, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali e l'efficienza delle operazioni connesse alle elezioni amministrative ed europee del 13 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Servizio informatica della Direzione generale di cui al comma 1, rese in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 150 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio del Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0216

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. **132.**

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria, rispettivamente nelle province di Potenza e di Cosenza, e nella provincia di Salerno nel giorno 9 settembre 1998;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il territorio della regione Campania colpito dalle colate di fango del maggio 1998, nonché per gli eventi calamitosi che hanno interessato altre zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilità di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici già avviati. La regione Basilicata provvede, altresì, a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

Art. 2.

Disciplina degli interventi

1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive, nonché agli interventi per il recupero della funzionalità delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al

2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.

Art. 3.

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino alla stessa data le relative disponibilità finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.».

3. All'articolo 5, comma 2, della decreto-legge n. 6 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.».

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000.

Art. 4.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ad decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

Interventi urgenti in favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi.

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresì, volte a completare gli interventi strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana già avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.

Art. 6.

Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Nei territori di cui all'articolo 5 è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali

casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui a comma 6, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;

b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive, è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative. Le provvidenze già concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

Art. 7.

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonché a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Altri interventi di protezione civile

1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuità dell'espletamento delle attività connesse ai compiti di protezione civile, è autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entità sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attività di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, è mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilità speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui già contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamità naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unità previsionale di base 8.2.1.11 - aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e all'unità previsionale di base 6.2.1.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Art. 9.

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

«*1.* Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro il 30 settembre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia già proceduto, piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio più elevato, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani stralcio devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorità di bacino di rilievi nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni al patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla let-

tera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 30 settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: «Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-*bis* definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma 1-*bis*, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorità per quelli relativi alle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: «Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1-*bis*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento che individuano i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* ed al presente comma.».

5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente: «Nel limite della disponibilità finanziaria di cui a comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorità di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decreto-legge.».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorità di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*.».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio del Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0215

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1999.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Azeglio Ciampi dalla carica di Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e nomina nella medesima carica del prof. Giuliano Amato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Considerato che il dott. Carlo Azeglio Ciampi ha rassegnato, in data odierna, le dimissioni dalla carica di Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della sua elezione alla carica di Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Azeglio Ciampi dalla carica di Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Il prof. Giuliano Amato è nominato Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cessa dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 19

99A3877

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999.

Individuazione dell'azienda ospedaliera di Verona quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con la indicazione della regione Veneto, gli istituti ospitalieri di Verona;

Considerato che la regione Veneto ha già provveduto, con legge regionale n. 56 del 1994, a costituire i predetti istituti ospedalieri in «Azienda ospedaliera di Verona» ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 in quanto presidio ospedaliero in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione la predetta azienda ospedaliera di Verona;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998, sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione il seguente ospedale della regione Veneto:

azienda ospedaliera di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 104

99A3790

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999.

Individuazione dell'azienda ospedaliera di Padova quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994 e 17 gennaio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994 e del 24 marzo 1995;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con la indicazione della Regione Veneto, n. 56 del 1994, ai sensi dell'art. 4 comma 4, del decreto legisaltivo n. 502 del 1992, in quanto presidio ospedaliero in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione la predetta Azienda ospedaliera di Padova;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998, sulla proposta del Minsitro della sanità;

Decreta:

È individuato quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione il seguente ospedale della regione Veneto:

azienda ospedaliera di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 105

99A3791

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999.

Concessione alla ditta Valastro Francesco, in Marcellinara, dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione di tributi erariali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 6 ottobre 1997 con la quale la ditta Valastro Francesco, con sede in Marcellinara, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1988-89 e 91, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1994, settembre 1995 e febbraio 1997 per il complessivo importo di L. 117.247.895 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Calabria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di

salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti.

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Valastro Francesco tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 117.247.895 dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Catanzaro calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito di imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Calabria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3759

DECRETO 25 marzo 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Tecnomacchine di Gentili Fabrizio & C. S.n.c., in Fossombrone.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 8 maggio 1998 con la quale la Tecnomacchine di Gentili Fabrizio & C. S.n.c., con sede in Fossombrone, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1989-90, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 19.448.560 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in

quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre che per effetto del versamento di un acconto di L. 6.840.000 l'ammontare residuo dovuto iscritto nei ruoli speciali è pari a L. 12.608.560;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di L. 12.608.560 dovuto dalla Tecnomacchine di Gentili Fabrizio C. S.n.c., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Pesaro nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A3758

DECRETO 6 aprile 1999.

Attivazione del punto franco di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, istitutivo del punto franco di Venezia;

Visto l'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha autorizzato il trasferimento del citato punto franco nella zona del porto commerciale di Marghera;

Visto l'art. 2 della legge 12 luglio 1991, n. 202, che ha autorizzato, tra l'altro, la costituizione della zona franca nel porto di Venezia, nel rispetto della normativa comunitaria;

Visto il decreto in data 18 febbraio 1993 del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio estero, con il quale è stata formalizzata la nuova delimitazione del punto franco di Venezia all'interno del citato porto commerciale;

Visto il codice doganale comunitario e le relative disposizioni di applicazione, di cui rispettivamente ai regolamenti CEE n. 2913/92 del Consiglio e n. 2454/93 della Commissione;

Visti gli articoli 3, comma secondo, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Vista la proposta dell'autorità portuale di Venezia, di cui alla deliberazione n. 13/98 del 18 giugno 1998, circa la concreta prima attuazione del regime di punto franco in un'area ben circoscritta ricompresa in quella più ampia già delimitata dal citato decreto interministeriale;

Considerato il parere favorevole formulato dalla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Venezia in data 3 febbraio 1999 in ordine alla sussistenza dei requisiti per aderire alla citata proposta;

Decreta:

In fase di prima attuazione del punto franco di Venezia l'area interessata al particolare regime è quella costituita dal fabbricato demaniale di mq 7.385 e relativa area circostante di mq 14.491, indicata nella allegata planimetria che forma parte integrante del decreto. Detta area è ricompresa nella più ampia area del punto franco di Venezia, quale risulta delimitata dal decreto interministeriale in data 18 febbraio 1993, indicato nelle premesse.

Il regime doganale applicabile al punto franco di Venezia è quello previsto per le zone franche dalla vigente normativa comunitaria, di cui ai regolamenti CEE n. 2913/92 del Consiglio e n. 2454/93 della Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

ALLEGATO

99A3771

DECRETO 9 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 564/1999/Segr. in data 22 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubbblico registro automobilistico di Vicenza nella giornata del 6 aprile 1999 con conseguente chiusura dello sportello causa lavori di adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza nel giorno 6 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 aprile 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A3794

DECRETO 20 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canicattì e l'ufficio del registro di Canicattì hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nel giorno 17 aprile 1999 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canicattì e ufficio del registro di Canicattì nel giorno 17 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 aprile 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A3795

DECRETO 23 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Parma.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770 già modificato con la legge 25 ottobre n. 592;

Vista la nota prot. 4920 in data 20 aprile 1999 dell'ufficio del territorio di Parma con la quale è stato comunicato che, a causa di generale guasto elettrico nell'edificio, è risultata impossibile l'attivazione del sistema informatico delle banche dati catastale e ipotecaria nell'arco di orario di apertura al pubblico, limitandosi l'attività di sportello soltanto alla ricezione manuale delle formalità ipotecarie;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Parma è accertato per il giorno 19 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 aprile 1999

Il direttore compartimentale: MARINO

99A3796

DECRETO 23 aprile 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Nuova C.L.C. S.r.l., in Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la circolare n. 260/E in data 5 novembre 1998, del direttore generale del Dipartimento delle entrate con la quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di rateazione e sospensione dei tributi ai sensi degli articoli 19, terzo e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 12 febbraio 1999, con la quale la società Nuova C.L.C S.r.l., con sede in Novara, via Sottile n. 16/A, codice fiscale 04786550014, in persona del legale rappresentante Nadalin Giuseppe, nato a Morsano al Tagliamento il 15 aprile 1942 e residente a Cellarengo (Asti), strada Pelazza n. 4, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento del carico di imposte iscritte dal centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino in ruoli speciali con scadenza febbraio 1999 e relativi a redditi 1992 per il complessivo importo di L. 45.363.490 — cartella esattoriale n. 9000472 — adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che il centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dalla esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato che la società Nuova C.L.C. S.r.l. ha versato L. 9.073.000 pari al 20% dell'importo della cartella esattoriale;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che per carichi di imposta iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari nei confronti di soggetti per i quali sussiste la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attvità produttive e tenuto conto anche della localizzazione della stessa ditta consente la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società «Nuova C.L.C. S.r.l.» ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Atteso che con quietanza n. T 20398 del 19 febbraio 1999 la suddetta società ha versato il 20% dell'importo della C.E., il residuo carico di L. 36.290.490 è ripartito in 5 rate.

Il citato centro di servizio delle imposte dirette e imposte indirette di Torino, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 aprile 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A3816

DECRETO 23 aprile 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Fonderia Flabo S.n.c., in Brunello.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 3 dicembre 1998, con la quale la società Fonderia Flabo S.n.c., con sede in Brunello (Varese), ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1999 per l'importo di L. 129.709.110 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Considerato che la società ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario;

Decreta:

Il residuo carico tributario di L. 103.767.288, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovuto dalla Fonderia Flabo S.n.c., è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; all'esatto adempimento il ruolo già sospeso sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Varese provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero residuo carico iscritto nei ruoli, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rapportati al minor periodo di godimento del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 aprile 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A3817

DECRETO 27 aprile 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata

a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Prato n. 1954 del 21 aprile 1999 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico al modem del CED dell'ufficio del territorio di Firenze che non ha permesso il collegamento in rete;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 20 E 21 APRILE 1999

Ufficio del territorio di Prato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 aprile 1999

Il direttore compartimentale: BONANNO

99A3797

DECRETO 27 aprile 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Cento per Cento S.r.l., in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 7 novembre 1998, con la quale la società Cento per Cento S.r.l., con sede in Milano, ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1998 per l'importo di L. 87.606.240 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Considerato che la società ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario;

Decreta:

Il residuo carico tributario di L. 70.606.240, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovuto dalla Cento per Cento S.r.l., è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; all'esatto adempimento il ruolo già sospeso sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Milano provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero residuo carico iscritto nei ruoli, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rapportati al minor periodo di godimento del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 aprile 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A3818

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «San Daniele», in Belvedere Marittimo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «San Daniele», con sede in Belvedere Marittimo costituita con atto notaio Livia Marzano in data 20 gennaio 1964, repertorio 1289, registro società 198, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 238/86574.

Cosenza, 10 marzo 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3800

DECRETO 10 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I.C.C.A. Industria calze e cravatte Acrese», in Acri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «I.C.C.A. Industria calze e cravatte Acrese», con sede in Acri, costituita con atto notaio Riccardo Scornajenghi in data 26 ottobre 1999, repertorio 6605, registro società 7399, tribunale di Cosenza pos. B.U.S.C. n. 3193/251577.

Cosenza, 10 marzo 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3801

DECRETO 10 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Noi del Gas», in San Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Noi del Gas», con sede in San Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Riccardo Scornajenghi in data 30 marzo 1999, repertorio 204200, registro società 8889, tribunale di Cosenza pos. B.U.S.C. n. 3436/267902.

Cosenza, 10 marzo 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A3802

DECRETO 21 aprile 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Etrusca - Società cooperativa agricola comacchiese a r.l.», in Comacchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 25 novembre 1998 con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Etrusca - Società cooperativa agricola comacchiese a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara);

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Etrusca - Società cooperativa agricola comacchiese a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), costituita in data 17 aprile 1987 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Bissi di Ferrara omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 28 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e il dott. Alberto Lodi, nato a Ferrara il 6 settembre 1962 ed ivi domiciliato in via Armari n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3772

DECRETO 22 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «San Vincenzo», in Avellino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile.

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «San Vincenzo», con sede sociale in Avellino, costituita in data 8 marzo 1974 per rogito notaio Giuseppe Corona, repertorio n. 5633, registro società n. 806 del tribunale di Avellino B.U.S.C. n. 812/139195.

Avellino, 22 aprile 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A3804

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova ICA» soc. coop. in liquidazione, in Asti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ASTI

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza delle direzioni provinciali l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente la sottoelencata società cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa di seguito indicata è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova ICA», società cooperativa in liquidazione, con sede in Asti, costituita con atto a rogito notaio Anna Maria Prima in data 22 dicembre 1978, repertorio n. 22, tribunale di Asti, registro società n. 3074, posizione n. 446/164415.

Asti, 23 aprile 1999

Il direttore: CORRENTE

99A3805

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Vedute le deliberazioni adottate nella riunione del 27 gennaio 1999, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 16 marzo 1999 e 17 marzo 1999, con le quali il consiglio della facoltà di scienze politiche ha proposto la modifica dell'art. 11 dell'ordinamento didattico della facoltà stessa;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto del 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge del 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996;

Veduto il decreto rettorale 10 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997, relativo all'adeguamento dell'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche al decreto ministeriale 4 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato come segue:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Ordinamento didattico

(Omissis).

Art. 11.

Nel settore disciplinare Q04X, la disciplina: storia dell'integrazione europea, è sostituita con la disciplina: «storia e politica dell'integrazione europea».

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 22 aprile 1999

Il rettore: BO

99A3820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor protector band»

Decreto n. 36 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR PROTECTOR BAND collare antiparassitario per cani.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet. S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Turr, 5, codice fiscale n. 11494040154.

Produttore: Hoechst Roussel Vet. S.A. Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm, A.I.C. n. 102510056;

1 scatola contenente 1 collare marrone da 48 cm, A.I.C. n. 102510068;

1 scatola contenente 1 collare nero da 48 cm, A.I.C. n. 102510070;

1 scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm, A.I.C. n. 102510043;

1 scatola contenente 1 collare marrone da 65 cm, A.I.C. n. 102510029;

1 scatola contenente 1 collare nero da 65 cm, A.I.C. n. 102510031.

Composizione:

un collare da 48 cm contiene:

principio attivo: deltametrina 0,760 g;

eccipienti: nella qualità e quantità nei dossier di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

un collare da 65 cm contiene:

principio attivo: deltametrina 1,000 g;

eccipienti: nella qualità e quantità nei dossier di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

infestazioni da parassiti sensibili alla deltametrina;

prevenzioni delle infestazioni da zecche con effetto residuale della durata di 6 mesi e delle infestazioni da pulci con effetto residuale della durata di 4 mesi nel cane.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria;

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3828

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurifel rccp»

Decreto n. 39 del 26 aprile 1999.

Medicinale veterinario EURIFEL RCCP vaccino inattivato adiuvato nei confronti della calicivirosi, della clamidiosi, della rinotracheite virale ed attenuata della panleucopenia infettiva del gatto.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via V. Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merial - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 1 ml di liofilizzato + flacone in vetro da 1 ml di solvente - scatola 2 x 10 flaconi A.I.C. n. 102308018;

flacone in vetro da 1 ml di liofilizzato + flacone in vetro da 1 ml di solvente - scatola 2 x 50 flaconi A.I.C. n. 102308020;

blister da 1 flacone da 1 ml di liofilizzato + siringa da 1 ml di solvente - scatola da 10 blister A.I.C. n. 102308032.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la calicivirosi, la clamidiosi, la panleucopenia infettiva e la rinotracheite virale felina.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispenzazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3826

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Rismavac+ca 126»

Decreto n. 41 del 26 aprile 1999

Medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS RISMAVAC+CA 126 vaccino vivo bivalente congelato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Milano - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi A.I.C. n. 102279015;

fiala da 2000 dosi A.I.C. n. 102279027;

scatola da 2×2000 dosi A.I.C. n. 102279066.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di 1 giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino è raccomandato per l'impiego in polli sani di un giorno di età. È indicato in caso di prevalenza di ceppi molto virulenti del virus della malattia di Marek (vvMDV).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Virbaxyl 2%»

Decreto n. 44 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VIRBAXYL 2% (xilazina), soluzione iniettabile multidose.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 - Carros Cedex - Francia, rappresentata in Italia dalla ditta Virbac S.r.l. - Via dei Gracchi 30 - 20146 Milano - codice fiscale 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 25 ml, A.I.C. n. 102636014.

Composizione:

principio attivo: xilazina (sotto forma cloridrata) (corrispondente a 2 g di xilazina base) 2,332 g;

eccipienti: q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: per la sedazione ed il miorilassamento. In combinazione con altre sostanze per l'analgesia e l'anestesia.

Specie di destinazione: bovino, cane, gatto e cavallo.

Tempi di attesa:

carni: 72 ore;

latte: 48 ore.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, in triplice copia, non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3825

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Agrispet»

Decreto n. 46 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario AGRISPET compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Biojen International Plc, Naas, Co. Kildare, Irlanda, rappresentata in Italia dalla Santé Schering-Plough S.p.a, con sede legale in Milano - codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Ltd. Mil Denhal, Burg St. Edmunds, Suffottk-UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

astuccio da 50 compresse in striscia da 10 compresse ciascuna, A.I.C. n. 102753011;

astuccio da 100 compresse in striscia da 10 compresse ciascuna, A.I.C. n. 102753023;

barattolo da 100 compresse, A.I.C. n. 102753035.

Composizione: 1 compressa da 5 g contiene:

princio attivo: dicloroisocianurato di sodio 2,5 g;

altri componenti: base effervescente contenente bicarbonato di sodio, carbonato di sodio ed acido adipico 2,5;

la base effervescente è costituita da: acido adipico 1200 mg, birabonato di sodio PH.Eur. 1100 mg, carbonato di sodio (anidro) 200 mg.

Specie di destinazione: bovine da latte, pecore e capre come specie animali minori.

Indicazioni per l'uso:

a) controllo delle mastiti in bovine da latte in lattazione e, mediante estrapolazione, in pecore e capre in lattazione;

b) codiuvante nella guarigione di lesioni dei capezzoli e delle mammelle.

Tempo di sopensione: carni e latte: nullo.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi senza presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3824

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Panacur compresse».

Decreto n. 35 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR COMPRESSE (fenbendazolo) da 250 mg per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: ditta Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico - di Milano - codice fiscale 11494040154.

Modifiche apportate:

nuove confezioni autorizzate all'immissione in commercio della preparazione compresse tipo forte da 500 mg:

scatola da 20 compresse da 500 mg in blister, A.I.C. n. 102796051;

scatola da 10 compresse da 500 mg in blister, A.I.C. n. 102796048;

scatola da 5 compresse da 500 mg in blister, A.I.C. n. 102796063.

Composizione: una compressa del peso di 780 mg contiene:

principio attivo: fendendazolo 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio da 250 mg vengono ora attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicato:

scatola da 20 compresse da 250 mg in blister, A.I.C. n. 102796024;

scatola da 10 compresse da 250 mg in blister, A.I.C. n. 102796012;

scatola da 5 compresse da 250 mg in blister, A.I.C. n. 102796036.

I lotti già prodotti e contraddistinti dai numeri di A.I.C., in precedenza attribuiti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3829

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Micotil 300».

Decreto n. 38 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario MICOTIL 300 (tilmicosina) soluzione iniettabile, flacone da 50 ml A.I.C. n. 101150011 - flacone da 25 ml A.I.C. n. 101150023 - flacone da 100 ml A.I.C. n. 101150035.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) codice fiscale 004226150488.

Modifica apportata:

indicazioni terapeutiche; le indicazioni ora autorizzate sono:

bovini: trattamento e controllo delle malattie respiratorie causate da pasteurella haemolytica, pasteurella multocida, mycoplasmi e delle pododermatiti causate da germi sensibili alla tilmicosina;

ovini: trattamento e controllo affezioni respiratorie, pedaina, aborto ennzootico da chlamydia e delle mastiti causate da germi sensibili alla tilmicosina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3830

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Spasmentral».

Decreto n. 37 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SPASMENTRAL (benzetimide) - confezione 5 flaconi da 20 ml A.I.C. n. 101297012.

Titolare A.I.C.: ditta Janssen-Cilag S.p.a. con sede legale in Latina, via C. Janssen - codice fiscale 00962280590.

Modifica apportata:

confezioni e numeri di A.I.C.:

in sostituzione della confezione 5 flaconi da 20 ml è ora autorizzata l'immissione in commercio della confezione da 50 ml - A.I.C. n. 101297024.

I lotti già prodotti della confezione 5 flaconi da 20 ml precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3831

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini Nobilis Marek congelati».

Decreto n. 40 del 26 aprile 1999

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE PER VACCINI NOBILIS MAREK CONGELATI.

Titolare A.I.C.: ditta Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Milano, codice fiscale 01148870155.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 800 ml A.I.C. n. 102395047 per la ricostituzione della confezione 2×2000 dosi di vaccino «Nobilis Rismavac + CA 126»

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3832

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Quadrisol 5»

Decreto n. 42 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario QUADRISOL 5 (vetaprofen) - gel per cani - scatola da 1 siringa graduata da 15 ml - A.I.C. n. 101981013.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in Milano - codice fiscale 01148870155.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: scatola da 1 siringa graduata da 30 ml - A.I.C. 101981025.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3833

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Amoxid»

Decreto n. 43 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXID (amossicillina) polvere solubile - barattolo da 143 g, A.I.C. n. 102298015 - barattolo da 358 g, A.I.C. n. 102298027 e barattolo a 1430 g, A.I.C. n. 102298039.

Titolare A.I.C.: società Industria Italiana Integratori - Trei S.p.a., con sede legale in Modena - codice fiscale 00177780350.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102298041.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3834

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Pralen compresse»

Decreto n. 45 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario PRALEN COMPRESSE.

Titolare A.I.C.: società Teknofarma S.p.a., con sede legale in Torino - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 14 - codice fiscale 00779340017.

Modifica apportata:

nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: flacone da 6 compresse - A.I.C. n. 102330065.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3835

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Vantage 300»

Decreto n. 47 del 26 aprile 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VANTAGE 300 (tilmicosina) confezioni flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100075011 - flacone da 500 ml A.I.C. n. 100075023 - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100075035.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: ditta Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa 130 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate presso lo stabilimento Bayer S.p.a. di Garbagnate Milanese (Milano).

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

bovino: trattamento e controllo delle malattie respiratorie causate da pasteurella haemolytica, pasteurella multocida, mycoplasmi e delle pododermatiti causate da microrganismi sensibili alla tilmicosina;

ovino: trattamento e controllo affezioni respiratorie, pedaina, aborto enzootico da Chlamydia e delle mastiti causate da microrganismi sensibili alla tilmicosina.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3836

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione italiana verso il futuro - ONLUS», in Roma

Con decreto ministeriale del 27 aprile 1999, la «Fondazione italiana verso il futuro - ONLUS», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con appravazione dello statuto, di cui all'atto pubblico dell'8 aprile 1998, numero di repertorio 36620/9556, a rogito della dott.ssa Marina Fanfani, notaio in Roma.

99A3822

Erezione in ente morale della fondazione «Stella Maris - ONLUS», in Milano

Con decreto ministeriale del 27 aprile 1999 la fondazione «Stella Maris - ONLUS», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 30 giugno 1998, numero di repertorio 82980/12589, a rogito della dr.ssa Francesca Testa, notaio in Milano.

99A3823

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 18 agosto 1998. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Avellino. — Intestazione: Penna Massimiliano, nato il 23 luglio 1955 a Torre le Nocelle (Avellino). — Titolo del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

99A3493

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della fondazione Costantino Bresciani Turroni di Milano

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, è stato modificato l'art. 6 dello statuto della fondazione Costantino Bresciani Turroni di Milano

99A3821

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente la deliberazione 26 febbraio 1998 in materia di prezzo medio europeo dei farmaci

I prezzi delle specialità medicinali rimborsabili dal S.S.N. sottoposti alla disciplina del prezzo medio europeo, secondo quanto disposto dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dalla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, potranno usufruire della seconda fase di allineamento al prezzo medio europeo non prima del 15 luglio 1999.

Le aziende che intendono modificare i prezzi delle proprie specialità medicinali devono inviare alla segreteria C.I.P.E. — Ufficio sorveglianza farmaci — la richiesta di variazione del prezzo, attenendosi a quanto già autocertificato in sede di prima applicazione del prezzo, entro il 10 giugno 1999.

Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare entro il 30 giugno i prezzi comunicati, le aziende potranno pubblicarli sulla seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 15 luglio 1999.

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni: nome specialità, codice A.I.C., prezzo ex factory in vigore (punto *i)* dell'allegato *B* alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo al pubblico attuale, prezzo ex factory europeo, valore tranche (punto *h)* dell'allegato *B* alla delibera 26 febbraio 1998 già autocertificato), prezzo ex factory seconda tranche, prezzo al pubblico seconda tranche.

Si precisa che:

1) per i prezzi determinati secondo quanto previsto dal comma 5, dell'art. 70 della legge n. 448 del 29 dicembre 1998 (prezzo europeo ridotto del 15%), le aziende possono applicare in questa seconda fase un sesto della differenza tra ricavo industria europeo e ricavo industria attualmente in vigore;

2) le specialità medicinali copia ed i generici che hanno attualmente un prezzo inferiore del 20% del prezzo della specialità originale, nel calcolo della seconda tranche, analogamente a quanto già avvenuto, possono applicare un prezzo non superiore a quella calcolato per la specialità originale comprensivo della seconda tranche, ridotto del 20%.

Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della delibera C.I.P.E. sopra citata.

99A3878

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.